



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ORDINE
AVVOCATI
BUSTO ARSIZIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

**PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI A MEZZO PEC
PRESSO IL TRIBUNALE**

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;

all'esito della riunione tenutasi in data 13.11.2020, tra il Presidente del Tribunale, la Presidente f.f. della sezione penale, dott.ssa Nicoletta GUERRERO, la Coordinatrice f.f. dell'ufficio G.i.p, dott.ssa Luisa BOVITUTTI, il MAGRIF del Tribunale, dott. Marco MONTANARI, i Cancellieri del Tribunale, FERRARI Maria Pia, PUTEO Emiliana e CINEA Renato, il Referente della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Riccardo PIGA e il Referente della Commissione Affari Penali, Avv. Davide TOSCANI;

letti l'art. 24 c. 4 D.L. 28.10.2020, n. 137 e il conseguente Provvedimento del D.G.S.I.A. del 09.11.2020;

CONVENGONO

quanto segue:

1. a decorrere dal 24.11.2020, ai sensi dell'art. 24 comma 4 D.L. n. 137/20, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo citato, è consentito il deposito, mediante posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC del Tribunale:

depositoattipenali.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it

2. il deposito di atti effettuato a differenti indirizzi PEC o PEO, già in uso al Tribunale e sin qui utilizzati, non sarà più ritenuto valido. In tal caso, la cancelleria informerà il difensore, invitandolo ad utilizzare esclusivamente il nuovo indirizzo di cui al punto 1;
3. poiché l'indicato indirizzo mail è unico sia per l'Ufficio Dibattimento che per l'Ufficio G.I.P., è necessario che il difensore indichi, nell'oggetto della PEC:
 - i) l'ufficio di destinazione;

ii) il numero di R.G. del procedimento: in caso di deposito di atto diretto all'Ufficio Dibattimento, dovrà essere indicato il numero R.G.TRIB. (se non è noto, sarà indicato il numero R.G.N.R.). In caso di deposito di atto diretto all'Ufficio G.I.P., dovrà essere indicato il numero R.G.G.I.P. (se non è noto, sarà indicato il numero R.G.N.R.);

iii) il cognome e il nome dell'assistito.

Si riportano, a titolo di esempio, le dizioni standard da utilizzare nell'oggetto della PEC:

- All'ufficio dibattimento – R.G.TRIB. n. .../... – COGNOME e NOME dell'assistito;
- All'ufficio GIP – R.G.GIP n. .../... – COGNOME e NOME dell'assistito;

4. è opportuno che il deposito di atti tramite PEC sia effettuato nei giorni lavorativi ed in orario diurno;

5. gli atti da depositare, sottoscritti con firma digitale e gli eventuali documenti allegati dovranno rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 3 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 09.11.2020, che qui si riporta:

1. *“L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata [...], rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF;*

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini (n.d.r. cosiddetto atto nativo digitale);

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. *I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:*

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. *Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*

4. *La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte”.*

Busto Arsizio, 20.11.2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Miro SANTANGELO

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Angelo PROSERPIO

